

ogni caso, intende dare disposizioni affinché non vengano arbitrariamente assunte iniziative a riguardo, e venga invece garantito, con direttive inequivocabili l'esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti sindacali, anche in tutti gli enti della difesa. (5-01837)

*Interrogazione a risposta scritta:*

CENTO. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la regione Piemonte ha istituito nel 1993 la riserva naturale orientata della Vauda, ampia circa 2.600 ettari, ricadenti nei comuni di Vauda Canadese, San Francesco al Campo, San Carlo Canadese, Rivarossa, Nole, Lombardore e Front, affidandone la gestione al suo Ente Strumentale «Ente di gestione dei parchi e delle riserve orientate del Canadese»;

all'interno della suddetta riserva esiste un appezzamento di più di mille ettari, destinato dal 1833 a campo di tiro temporaneo per l'artiglieria, denominato P.E.A. ed assegnato da pochi anni alle dirette dipendenze del Segretariato per la Difesa;

nell'ultimo decennio le attività si sono grandemente ridotte, se non addirittura cessate, a parte il limitato utilizzo di una piccola area per il collaudo di materiali;

ai sensi del decreto legislativo n. 464 del 1997, l'ente di gestione della riserva ha ottenuto, attraverso Compipar, di stipulare con il Ministero della difesa una convenzione al fine di consentire la manutenzione degli habitat anche all'interno dell'area demaniale;

detta convenzione purtroppo prevede limitazioni tali da rendere impossibile la fruizione della riserva da parte dei cittadini e lo sviluppo di attività commerciali ad essa collegate;

l'Ente di gestione ha recentemente presentato domanda di acquisizione del-

l'area o di sua parte, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 —:

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero, e se non ritenga utile per la salvaguardia dell'ambiente protetto, dismettere la suddetta area. (4-05923)

\* \* \*

## ECONOMIA E FINANZE

*Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:*

VI Commissione:

STRADIOTTO, COLASIO e PINZA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 dicembre 2002 è stata svolta una interpellanza urgente al Ministro dei Beni e delle attività culturali inerente alle iniziative per il recupero del Castello Carrarese di Padova a firma Colasio ed altri;

nell'interpellanza si chiedeva:

di dotare le competenti sovrintendenze di risorse adeguate per una preliminare indagine ricognitoria, necessaria per conoscere le condizioni generali della struttura, dello stato delle decorazioni all'interno delle sale, nonché per procedere a disinfestare le parti ancora coperte da calce o intonaco;

di finanziare di conseguenza tutti gli interventi straordinari non riconducibili alla dotazione ordinaria;

se allo scopo di salvaguardare la struttura, non si ritenesse opportuno, in via provvisoria, di assumersi la gestione stessa del bene, in vista di un conferimento dello stesso al comune di Padova o ad una fondazione miste che tuteli e valorizzi il castello Carrarese, evitando, il conferimento dello stesso alla Patrimonio dello Stato spa e di converso il rischio della sua alienazione;

il 15 gennaio 2003, si è tenuta a Padova, presso la sede del Comune, una riunione al fine di affrontare le problematiche connesse alla destinazione d'uso ed al conseguente recupero del complesso monumentale in oggetto, alla quale hanno partecipato il Sindaco, il Soprintendente Regionale per i beni e le attività culturali del Veneto, il Soprintendente per il patrimonio storico artistico e demotnoantropologico, il Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio, la Soprintendenza per i beni archeologici, il Presidente della Fondazione delle Cassa di Risparmio di Padova, il Direttore dell'Agazia del demanio di Venezia ed il Rettore dell'Università di Padova ed altri rappresentanti di dette istituzioni;

nello stesso incontro, il rappresentante dell'Agazia del demanio si è formalmente impegnato ad avviare le procedure di assegnazione del compendio in parola al Ministero dei beni e delle attività culturali;

a seguito delle posizioni espresse in tale occasione, la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota del 24 febbraio 2003, ha informato la Filiale dell'Agazia del demanio di Venezia e l'Agazia del demanio di Roma, della possibilità, offerta dalla Fondazione Cassa di risparmio di Padova di un finanziamento — pari ad un miliardo di vecchie lire — che permetterebbe di procedere alla messa in sicurezza del bene, confermando, altresì, la richiesta di avere immediatamente in consegna il monumento, al fine di procedere tempestivamente alle necessarie opere di restauro e consolidamento:

nel contempo la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio ha proposto di istituire un gruppo di lavoro ristretto che, entro tre mesi, operi il necessario raccordo fra tutte le istituzioni interessate per la definizione del passaggio del complesso dal Ministero della giustizia al Ministero dell'economia e delle finanze e, successivamente, al Ministero dei beni e delle attività culturali, nonché per l'utilizzazione del compendio in conformità agli scopi che verranno concordati;

in quali tempi e con quali precisi atti amministrativi il Demanio intenda prendere per effettuare il passaggio del bene in oggetto dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dei beni e attività culturali. (5-01838)

PISTONE e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 410 del 2001 ha previsto modalità, diverse dal passato, per l'alienazione del patrimonio immobiliare residenziale degli enti previdenziali pubblici, a favore dei conduttori;

in tale contesto — come notato anche da autorevoli quotidiani economici — si è determinato un « paradosso », a causa dell'introduzione del comma 20 dell'articolo 3, in sede di conversione del decreto-legge 351/2001, con un emendamento che era stato proposto proprio per tutelare i diritti acquisiti degli inquilini che già avevano manifestato la propria volontà di acquisto, basandosi sul quadro normativo preesistente e sulle valutazioni già effettuate dagli enti previdenziali a norma di legge ed in base all'iter previsto;

nonostante le assicurazioni fornite dal Governo all'epoca dell'approvazione della legge n. 410, rafforzate dal dibattito parlamentare svoltosi in tale occasione, si sta procedendo a proporre — agli affittuari degli immobili inseriti nel secondo piano di vendite — la possibilità di acquistare le unità occupate, ma a prezzi difforni da quelli precedentemente previsti, con un forte aggravio per le famiglie interessate —:

perché il Governo, con evidente sperpero di risorse pubbliche, abbia proceduto a far effettuare in modo indistinto nuove valutazioni di tutti gli immobili posti in vendita, ricomprendendo anche quelli per i quali era già intervenuta la disponibilità all'acquisto da parte dei conduttori, nei tempi e nelle forme previste dal comma 20 dell'articolo 3 della legge n. 410/2001, e considerato che tale adempimento vincola il Ministero dell'economia, gli enti previ-

denziali e la società che gestisce il piano di alienazioni a cedere i beni agli aventi diritto mantenendo le condizioni precedentemente stabilite, tra le quali è indiscutibile che vi debba essere anche il prezzo di vendita stabilito prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 351 e della legge di conversione. (5-01839)

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

FOTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 46 della legge n. 388 del 2000, riprendendo e ampliando la previsione dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, ha stabilito che, in assenza di richieste da parte dei comuni, gli IACP, comunque denominati, possono richiedere il trasferimento a loro favore degli immobili demaniali, « alle medesime condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 449 del 1997 »;

i comuni usufruiscono dell'imposta fissa di registro —:

se la suddetta agevolazione possa essere estesa agli IACP, ove i medesimi si sostituiscano ai Comuni nell'acquisizione degli alloggi demaniali, ceduti a titolo gratuito;

se siano imponibili o meno ai fini IRPEG le operazioni di acquisizione patrimoniale da parte degli IACP, comunque denominati, considerando la finalità della norma e la natura degli alloggi di cui si tratta, da sempre gestiti dagli IACP per conto dello Stato e assegnati a soggetti titolari dei requisiti previsti dalle norme che disciplinano l'edilizia residenziale pubblica;

nel caso si esprimesse parere favorevole circa l'imposizione IRPEG, su quale base imponibile vada determinata tale imposta. (5-01836)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 luglio 2002 è stata depositata la sentenza n. 805 del 2002 della Corte dei conti — regione Piemonte a favore del signor Pierino D'Alessandro, ma ad oggi non risulta essere stata emessa la relativa liquidazione (ricorso n. 2984/G — Ministero del tesoro n. 2902878 del 28 gennaio 1999) —:

quali siano i motivi del ritardo ed i previsti termini di liquidazione. (4-05912)

GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la politica di privatizzazione e riorganizzazione delle imprese totalmente o parzialmente partecipate dallo Stato costituisce una delle priorità dell'azione del Governo, con l'obiettivo da un lato di ridurre il peso complessivo dell'intervento pubblico in economia e dall'altro di rendere più efficiente e funzionale l'azione di quelle società controllate dallo Stato che, perseguendo obiettivi strategici, si ritiene opportuno mantengano una caratterizzazione pubblica;

in tale prospettiva appare necessario che le società controllate dallo Stato siano gestite in modo efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico che rendono opportuno il mantenimento delle partecipazioni di controllo da parte dell'azionista pubblico;

la SOGESID spa, società per azioni a capitale interamente pubblico, esercita funzioni essenziali ai fini del raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi del servizio idrico integrato previsto dalla legge n. 36 del 1994;

a tal fine la SOGESID risulta impegnata su una molteplicità di fronti connessi alla promozione di strumenti di programmazione negoziata in vista della realizzazione di infrastrutture idriche, ad interventi per il risparmio idrico, al riu-

tilizzo ed al trattamento di acque reflue ed alla gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche. La SOGESID detiene fra l'altro anche la partecipazione di controllo del Consorzio Sudget operante nel campo della formazione ed assistenza tecnica per la gestione dei servizi idrici ed ambientali e partecipa al Consorzio Semide « Sistema Euro – mediterraneo di informazione sul know – how nel settore dell'acqua »;

L'enorme complessità ed articolazione di tali funzioni, e la loro pregnanza dal punto di vista dell'interesse pubblico sembrerebbe richiedere una assoluta attenzione da parte del gruppo dirigente della società ed in particolare dei suoi organi di vertice;

L'attuale Presidente della SOGESID spa dottor Renato Scognamiglio, risulta aver cumulato in tempi recenti diversi incarichi interni alla società (essendo presidente, amministratore delegato e dirigente della medesima) ed esterni alla medesima (direttore generale della Bagnoli spa, componente del team incaricato della negoziazione con la Commissione europea e del monitoraggio del piano di riduzione dell'indebitamento del Gruppo IRI e del team IRI incaricato delle trattative con la commissione europea nelle procedure di aiuti di Stato nonché presidente dell'ATISALE);

se il Governo ritenga tale situazione funzionale alle esigenze di efficienza, buona amministrazione e trasparenza nella gestione di una società nella implementazione di politiche pubbliche strategiche nel settore idrico e se non ritenga di dover adottare le iniziative di propria competenza per introdurre i criteri in materia di cumulo degli incarichi degli amministratori delle società a controllo pubblico, tali da garantire maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione delle medesime. (4-05918)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazione a risposta scritta:*

BELLILLO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

al termine della scorsa legislatura è stata approvata la legge 8 marzo 2001, n. 40 dal titolo: « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori »;

la legge, presentata nel marzo del 1997, ha introdotto l'istituto della carcerazione domiciliare speciale nell'abitazione della detenuta o, in alternativa, in strutture di cura, assistenza ed accoglienza, nei casi di detenute madri con figli minori di dieci anni;

la legge ha stabilito che tutte le detenute, anche quelle che hanno compiuto reati gravi, possono beneficiare del nuovo istituto, purché abbiano scontato almeno un terzo della pena, ed in caso di ergastolo, abbiano scontato almeno 15 anni;

a due anni dall'entrata in vigore della legge la stessa risulta largamente inapplicata ed è difficile stabilire con certezza il numero delle detenute madri con figli attualmente presenti all'interno delle strutture penitenziarie, essendo anche i dati pubblicati sul sito del ministero della giustizia fermi al dicembre 2001 —:

quale sia effettivamente il numero delle detenute madri che al momento non beneficiano dell'applicazione della legge 8 marzo 2001, n. 40;

per quale motivo si registri ancora, a due anni dall'entrata in vigore della legge « Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori », la presenza all'interno delle carceri di minori di dieci anni figli di detenute che non beneficiano delle misure stabilite dalla legge. (4-05915)

\* \* \*